

REGOLAMENTO (CE) N. 1786/2006 DELLA COMMISSIONE**del 4 dicembre 2006****che modifica gli allegati III B, IV e VI del regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio in relazione ai contingenti tessili istituiti per il 2007**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime comunitario specifico in materia di importazioni ⁽¹⁾ in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) 517/94 fissa i limiti quantitativi annui per taluni prodotti tessili originari del Montenegro, del Kosovo ⁽²⁾ e della Corea del Nord.
- (2) A partire dal 1° gennaio 2007, l'Unione europea comprenderà due nuovi Stati membri, Romania e Bulgaria. L'articolo 6, paragrafo 7, dell'atto di adesione prevede che le restrizioni quantitative applicate dalla Comunità sulle importazioni di prodotti tessili e di abbigliamento siano adattate per tener conto dell'adesione dei nuovi Stati membri alla Comunità. Le restrizioni quantitative applicabili alle importazioni nella Comunità allargata di taluni prodotti tessili originari dei paesi terzi devono pertanto essere adeguate per includere anche le importazioni nei due nuovi Stati membri. Ciò richiede la modifica di alcuni allegati del regolamento (CE) n. 517/94.
- (3) Onde evitare che l'allargamento produca effetti restrittivi sugli scambi commerciali, nell'adeguare i nuovi contingenti è opportuno utilizzare un metodo di adattamento dei quantitativi che tenga conto delle importazioni tradizionali nei nuovi Stati membri. Una formula basata sulla media delle importazioni degli ultimi tre anni nei due nuovi Stati membri originarie dei paesi terzi fornisce una giusta misura di tali flussi storici. Dal momento

che il Montenegro ha acquistato l'indipendenza il 3 giugno 2006, la Commissione non dispone di cifre separate per il flusso commerciale tra Montenegro e Kosovo, da un lato, e i nuovi Stati membri, dall'altro. Si sono fissate le nuove aliquote di contingente applicando a tal fine il criterio più appropriato, ossia gli indici di popolazione dei due nuovi Stati membri. In entrambi i casi si è tenuto conto anche di un tasso di crescita.

- (4) Pertanto, è opportuno modificare gli allegati III B, IV e VI del regolamento (CE) n. 517/94 al fine di indicare i livelli dei contingenti applicabili nel 2007. Le norme dettagliate che disciplinano l'assegnazione dei contingenti nel 2007 sono quelle contenute nel regolamento (CE) n. 1785/2006 della Commissione ⁽³⁾ relativo alla gestione dei contingenti tessili istituiti per il 2007 ai sensi del regolamento (CE) n. 517/94.
- (5) Le disposizioni del regolamento (CE) n. 517/94 si applicano in toto alle importazioni nei nuovi Stati membri. Il regolamento (CE) n. 517/94 va pertanto modificato di conseguenza.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei tessili istituito dall'articolo 25 del regolamento (CE) n. 517/94,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati III B, IV e VI del regolamento (CE) n. 517/94 sono sostituiti dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007.

⁽¹⁾ GU L 67 del 10.3.1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 931/2005 della Commissione (GU L 162 del 23.6.2005, pag. 37).

⁽²⁾ Come definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.

⁽³⁾ Cfr. pag. 5 della presente Gazzetta ufficiale.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2006.

Per la Commissione
Peter MANDELSON
Membro della Commissione

ALLEGATO

Gli allegati III B, IV e VI del regolamento (CE) n. 517/94 sono modificati come segue.

1. L'allegato III B è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO III B

Limiti quantitativi annui comunitari di cui all'articolo 2, paragrafo 1, quarto trattino

Repubblica di Montenegro, Kosovo ⁽¹⁾

Categoria	Unità	Quantità
1	in tonnellate	631
2	in tonnellate	765
2a	in tonnellate	173
3	in tonnellate	84
5	1 000 pezzi	356
6	1 000 pezzi	191
7	1 000 pezzi	104
8	1 000 pezzi	297
9	in tonnellate	78
15	1 000 pezzi	148
16	1 000 pezzi	75
67	in tonnellate	65

⁽¹⁾ Come definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.»

2. L'allegato IV è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO IV

Limiti quantitativi annui comunitari di cui all'articolo 3, paragrafo 1

Corea del Nord

Categoria	Unità	Quantità
1	in tonnellate	128
2	in tonnellate	153
3	in tonnellate	117
4	1 000 pezzi	289
5	1 000 pezzi	189
6	1 000 pezzi	218
7	1 000 pezzi	101
8	1 000 pezzi	302
9	in tonnellate	71
12	1 000 paia	1 308
13	1 000 pezzi	1 509

Categoria	Unità	Quantità
14	1 000 pezzi	154
15	1 000 pezzi	175
16	1 000 pezzi	88
17	1 000 pezzi	61
18	in tonnellate	61
19	1 000 pezzi	411
20	in tonnellate	142
21	1 000 pezzi	3 416
24	1 000 pezzi	263
26	1 000 pezzi	176
27	1 000 pezzi	289
28	1 000 pezzi	286
29	1 000 pezzi	120
31	1 000 pezzi	293
36	in tonnellate	96
37	in tonnellate	394
39	in tonnellate	51
59	in tonnellate	466
61	in tonnellate	40
68	in tonnellate	120
69	1 000 pezzi	184
70	1 000 pezzi	270
73	1 000 pezzi	149
74	1 000 pezzi	133
75	1 000 pezzi	39
76	in tonnellate	120
77	in tonnellate	14
78	in tonnellate	184
83	in tonnellate	54
87	in tonnellate	8
109	in tonnellate	11
117	in tonnellate	52
118	in tonnellate	23
142	in tonnellate	10
151A	in tonnellate	10
151B	in tonnellate	10
161	in tonnellate	152»

3. L'allegato VI è sostituito dal testo seguente:

«ALLEGATO VI

TRAFFICO DI PERFEZIONAMENTO PASSIVO

Limiti quantitativi annui comunitari di cui all'articolo 4, paragrafo 2

Repubblica di Montenegro, Kosovo ⁽¹⁾

Categoria	Unità	Quantità
5	1 000 pezzi	403
6	1 000 pezzi	1 196
7	1 000 pezzi	588
8	1 000 pezzi	1 325
15	1 000 pezzi	691
16	1 000 pezzi	369

⁽¹⁾ Come definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.»